

1. NORME GENERALI

- 1.1. L'ordine è assegnato alle condizioni particolari in esso descritte ed alle "CONDIZIONI GENERALI D'ACQUISTO" qui di seguito riportate, che formano parte integrante dell'ordine stesso. Tali "CONDIZIONI GENERALI D'ACQUISTO" si intendono accettate dal Fornitore senza alcuna riserva. Pertanto si riterranno nulle, senza alcun effetto e come non scritte, le clausole espresse dal Fornitore sulla conferma d'ordine, sulla fattura e sulla corrispondenza, che siano in contrasto o comunque in aggiunta alla sopra citate "CONDIZIONI GENERALI D'ACQUISTO", salvo deroga espressa nell'ordine stesso.
- 1.2. Saranno riconosciuti validi soltanto gli ordini fatti e confermati per iscritto. Ogni modifica o deroga, anche se approvata in via preliminare, sarà contrattualmente valida soltanto se confermata per iscritto da regolare modifica d'ordine.
- 1.3. La mancanza della conferma d'ordine da parte del fornitore, rispedita mezzo fax, con timbro e firma sull'ordine stesso, non darà luogo alla normale contabilizzazione dei DDT e delle relative fatture.

2. RIFERIMENTI

- 2.1. Tutte le condizioni ed i documenti relativi all'ordine (corrispondenza, conferma d'ordine, avvisi spedizione fattura, ecc.) saranno accettati da 2 M S.p.A. soltanto se riporteranno il numero, sigla e data d'ordine.

3. PREZZI

- 3.1. I prezzi quotati nell'ordine, a meno che non sia diversamente stabilito nell'ordinazione, si intendono fissi ed invariabili per tutto il periodo della fornitura, anche se dovessero intervenire variazioni di carattere ufficiale nei costi della materia prima e/o della manodopera e/o qualsiasi altra voce di costo.
- 3.2. I prezzi quotati nell'ordine si intendono sempre espressi in €/Kg e riferiti al netto del prodotto, esclusa la tara, in ottemperanza della legge n°441 del 05 Agosto 1981, salvo diversamente stabilito nell'ordine.

4. TERMINI DI CONSEGNA

- 4.1. I termini di consegna stabiliti si intendono per merce resa alla destinazione da noi prescritta e dovranno essere scrupolosamente mantenuti, e sono da intendersi tassativi, salvo diversa pattuizione. Verificandosi impossibilità o ritardo nell'esecuzione della fornitura, incombe al fornitore l'obbligo di darci tempestivamente comunicazione scritta del fatto e delle ragioni. In caso di ritardi non giustificati, dovuti o non ad eventi di forza maggiore, 2 M S.p.A. si riserva il diritto a sua scelta di:
 - 4.1.1. Mantenere in vigore l'ordine, applicando al fornitore se prevista nell'ordine la penale per ritardata consegna salvo sempre il diritto di risarcimento dei maggiori danni patiti;
 - 4.1.2. Ritenerne annullato con pieno diritto l'ordine mediante comunicazione scritta al Fornitore, con ulteriore riserva per danni conseguenti;
 - 4.1.3. Approvvigionare la merce in altro modo, addebitando al Fornitore le differenze di costo e le maggiori spese;
 - 4.1.4. Qualora il Fornitore ritenga che in base a quanto previsto nell'ordine, 2 M S.p.A. sia in ritardo nella consegna dei disegni o di altri elementi fondamentali ed indispensabili per l'inizio o la prosecuzione della fornitura, dovrà darne immediata notizia per iscritto alla stessa 2 M S.p.A., comunicando gli eventuali tempi di slittamento della consegna contrattuale. Comunque, gli slittamenti di consegna per i motivi sopra precisati, se accettati da 2 M S.p.A., non saranno in alcun modo superiore al tempo di ritardo della consegna dei disegni e/o fondamentali ed indispensabili come sopra detto.

5. CONTROLLI PRESSO FORNITORE

- 5.1. 2 M S.p.A. avrà facoltà di far visitare da propri incaricati, senza alcun preavviso, le officine del Fornitore e dei Sub-Fornitori nel corso della fornitura, per verifica del suo regolare svolgimento e da ciò non deriva all'Acquirente alcuna responsabilità ed addebito.

6. CONSEGNA

- 6.1. Tutti i materiali dovranno essere accompagnati dal D.d.T. di consegna in duplice copia. Tale D.d.T. sarà considerato essenziale per il perfezionamento dell'ordine d'acquisto. Ogni D.d.T. di consegna si riferirà al materiale di un solo ordine. Dovrà indicare il nome del Fornitore, la data di spedizione, i riferimenti dell'ordine, i riferimenti della nostra commessa, i numeri di codice del materiale ed infine i numeri di posizione dell'ordine, quantità, pesi lordi e netti, numero di colli, mezzo di spedizione e se la spedizione è in acconto o saldo.
- 6.2. Non saranno accettate consegne di materiale gli ultimi 5 giorni del mese se non espressamente autorizzate per iscritto dalla 2 M S.p.A. Nel caso in cui la merce venga fornita in tale periodo, il pagamento dovrà decorrere dal mese successivo.
- 6.3. La consegna dei materiali dovrà essere limitata alla quantità ordinata, salvo le tolleranze d'uso. Per il materiale consegnato in eccedenza rispetto all'ordine, l'Acquirente non assumerà alcuna responsabilità, anche nel caso che fosse stato introdotto nei propri magazzini, rimanendo stesso a disposizione del Fornitore a suo esclusivo rischio e spese.
- 6.4. Il rilascio dei certificati di collaudo, di certificati qualitativi o di schede di sicurezza relativi alle prove di accettazione e/o tipo, dovranno pervenirci prima o, al più tardi, contemporaneamente alla consegna dei materiali. Le certificazioni fanno parte integrante del presente ordine e pertanto la decorrenza dei termini di pagamento sarà condizionata al rilascio degli stessi, previa loro approvazione a cura del nostro Servizio Qualità. Nel caso di fornitura di merci chimiche, non saranno accettati materiale contenenti le seguenti frasi di rischio: R39 – R40 – R45 – R46 – R49 – R60 – R61 – R62 – R63 – R64 – R68 o ulteriori previste dalle attuali norme vigenti in materia; nel caso in cui dovessimo riscontrare le sopraccitate frasi di rischio, la scrivente avrà la facoltà di bloccare gli ordini, bloccare i pagamenti e/o non accettare il materiale.
- 6.5. Ove non diversamente specificato nel corpo del presente ordine verranno applicate le seguenti penalità per ritardata consegna: 2% per la prima settimana iniziata di ritardo, 1% per ogni settimana iniziata successiva con un massimo del 5%.
- 6.6. Non saranno accettate forniture parziali, in caso contrario il pagamento della merce decorrerà dalla data di evasione totale del nostro ordine.
- 6.7. Al fine di organizzare le operazioni di carico-scarico merci, i Fornitori dovranno obbligatoriamente avvisare il Responsabile del Magazzino della 2 M S.p.A. almeno 1 giorno prima dell'arrivo della merce. Se così non fosse, sarà nostra facoltà ritornarvi l'intera fornitura o fare attendere il Vs. trasporto per il tempo necessario ad organizzare le operazioni di carico-scarico (franchigia internazionale pari a 2 ore dall'avvenuta presentazione del trasportatore con i relativi documenti negli uffici della 2 M S.p.A.).
- 6.8. Nel caso di acquisto di materiale ricavato da lavorazione di taglio al plasma e/o ricavato da lavorazione di taglio laser e/o ricavato da lavorazione di taglio alla fiamma e/o ricavato da lavorazione di cesoiatura, si integri alle "CONDIZIONI GENERALI D'ACQUISTO", la "SCHEDE FORNITURA LAMIERE OSSITAGLIATE", fatte salve le diverse indicazioni presenti nell'ordine stesso.
- 6.9. Nel caso di acquisto di materia prima come lamiera ricavate da coils e/o lamiere ricavate da ½ treno IV e/o lamiere ricavate da bramme, saranno accettate solamente se il carico di rottura Reh non superi del 25% il valore massimo riportato nella norma UNI EN 10025. Le lamiere dovranno essere di prima scelta, con bordo rifilato ed intestate, dovranno rispondere alla tolleranza dimensionale secondo UNI EN 10029 (classe C per lo

spessore nominale e classe S per la planarità). Nel caso in cui non rispondano all'ordinativo sarà facoltà insindacabile di 2 M S.p.A. di ritornare l'intera fornitura al mittente, di esigere gli eventuali costi di movimentazione e di trasporto; avrà inoltre facoltà di approvvigionare la stessa tipologia di materiale, nelle medesime quantità e/o di qualità superiore, ed esigere la differenza di costo al fornitore.

7. RESA DEI MATERIALI

- 7.1. Il materiale si intende sempre franco magazzino di 2 M S.p.A., fatte salve diverse indicazioni esplicitate nell'ordine stesso.
- 7.2. Il materiale eventualmente acquistato franco partenza, dovrà essere spedito con mezzi adatti, ed inoltrato sul percorso più conveniente. Non saranno riconosciute spese di sosta, interventi di case di spedizione, né altre ragioni di spesa senza prevista autorizzazione dell'Acquirente. Qualora il materiale sia stato spedito ad indirizzo diverso da quello indicato nell'ordine, al Fornitore verranno addebitate tutte le spese di trasporto da noi sostenute per far recapitare il materiale alla giusta destinazione.
- 7.3. L'imballo dovrà essere appropriato al materiale fornito ed al mezzo di trasporto previsto; conseguentemente, tutti i danni per difetti di imballaggio saranno a carico del Fornitore, anche se la resa del materiale fosse convenuta franco partenza. Non saranno comunque accettati eventuali addebiti per l'imballo.
- 7.4. E' tassativo che il Fornitore di materiale ricavato da lavorazioni di fiamma, dovrà far pervenire tutto il materiale completo di riferimento del/i nostro/i ordine/i e riferimento della/e nostra/e commessa/e; detti riferimenti dovranno essere indicati su ogni singolo particolare o gruppi dello stesso particolare; al Fornitore la scelta di affiggere etichette/targhette o scrivere con strumenti di tipo indelebile. Nel caso in cui i particolari fossero di dimensioni ridotte, tali da costringere il Fornitore all'utilizzo di palette Eur, è richiesta identificazione dei prodotti in esse contenuti con gli strumenti sopra citati. Nel caso in cui dovessimo trovare del materiale privo di indicazioni, il Fornitore dovrà provvedere a far pervenire presso il luogo di destino della merce un incaricato che provvederà ad identificare la merce fornita.

8. GARANZIA

- 8.1. La semplice consegna dei materiali a 2 M S.p.A. non significa accettazione o gradimento dei materiali, che è sempre subordinata all'accertamento delle quantità e della qualità da parte dell'Acquirente. Il fornitore garantisce che i materiali oggetto della fornitura sono rispondenti alle caratteristiche, norme e specificazioni convenute ed esenti da vizi e da difetti e ne garantisce comunque il buon funzionamento in esercizio. Il Fornitore si impegna, per un periodo di un anno (12 mesi) ad iniziare dalla data di accettazione della fornitura da parte di 2M S.p.A., se non diversamente riportato sull'ordine, ad eseguire a sua cura e spese, tutte le modifiche, riparazioni o sostituzioni che possono essere richieste per correggere gli errori, difetti o mancanze, che possono essere evidenziati dai beni consegnati, sostituendo, ove 2M S.p.A. lo richieda, i beni consegnati con altri rispondenti alla garanzia fornita. In tal caso, se il Fornitore non è in grado di fornire un adeguato rimedio entro un tempo ragionevole o nel termine specificato da 2M S.p.A., l'acquirente è autorizzato a riparare o sostituire direttamente i prodotti o ad averli riparati o sostituiti da terzi ricaricando al fornitore le spese conseguenti e tutti i danni derivanti. Per i prodotti o parte di essi riparati o sostituiti inizierà, dal momento della loro rimessa in esercizio, un nuovo periodo di garanzia di dodici (12) mesi. In deroga al diverso termine stabilito dall'art. 1495 Codice Civile, 2M S.p.A. potrà denunciare vizi e difetti della fornitura al fornitore entro 30 giorni lavorativi decorrenti, rispettivamente, dalla consegna se palesi o dalla scoperta se occulti. La fornitura che risulti, in tutto od in parte, difettosa, incompleta o non conforme, verrà trattenuta presso la 2M S.p.A. e resterà a disposizione per una successiva verifica con il fornitore.

9. FATTURE E PAGAMENTI

- 9.1. Le fatture originali dovranno essere intestate ed indirizzate sollecitamente alla sede legale di 2 M S.p.A.; dovranno essere sempre accompagnate da una copia destinata a nostro uso interno. Ogni fattura dovrà riferirsi ad un solo ordine e portare tutte le indicazioni a cui la clausola 2, fare riferimento ai D.d.T. di consegna di cui alla clausola 6 ed indicare nella stessa successione i materiali ivi elencati. Le fatture che non saranno conformi alla presente clausola potranno essere respinte e tutte le spese per l'eventuale rifacimento saranno a carico del Fornitore.
- 9.2. I pagamenti saranno effettuati alle condizioni prescritte nell'ordine, sempre che il Fornitore abbia adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali. Eventuali tratte presentate dal Fornitore all'Acquirente, senza preventiva autorizzazione, non daranno luogo ai relativi pagamenti. Per i Pagamenti a mezzo tratta, se prevista dall'ordine, le spese di bollo sono a carico del Fornitore.
- 9.3. Non saranno accettati interessi per ritardati pagamenti.
- 9.4. Non saranno accettati addebiti per spese relative all'emissione di ricevute bancarie o altri costi non convenuti; in caso contrario le ricevute saranno respinte ed il pagamento effettuato solo tramite una nuova RBE con scadenza a fine mese.
- 9.5. I termini di pagamento che la scrivente conferisce all'ordine è di 120 giorni dalla data di fatturazione di fine mese, salvo quanto espressamente indicato nell'ordine stesso. Resta inteso che la fatturazione decorrerà dalla effettiva data di consegna del materiale, con regolare emissione di D.d.T., debitamente firmato e timbrato dal personale di 2M S.p.A. in accettazione merce.

10. PROPRIETA' INDUSTRIALE

- 10.1. Le forniture di materiali che vengono effettuate in base a disegni, modelli e campioni, distinti o meno da marchi ed in base a caratteristiche tecniche richieste da 2 M S.p.A. e/o da terzi, si intendono soggette a tutte le norme di legge che disciplinano e tutelano i diritti sulle opere dell'ingegno, sulle invenzioni industriali e sul marchio; in conseguenza, il Fornitore s'impegna a non far uso illecito dei disegni, modelli, marchi, campioni ecc..., di cui sopra e cioè non riprodurli, cederli, usarli e/o sottoporli all'esame di terzi, ma dovrà restituirli nella loro integrità e nel numero dell'Acquirente, impegnandosi altresì a distruggere l'eventuale scarto dei prodotto costruiti su disegni, modelli, campioni e caratteristiche tecniche di cui sopra.

11. DIVIETO DI CESSIONE

- 11.1. Il credito derivante dalle forniture di cui l'ordine non è cedibile a terzi Art. 1260 C.C. 2° Comma.

12. FORO COMPETENTE

- 12.1. Per qualsiasi controversia resta stabilito tra le parti la competenza del foro di Schio, sede staccata di Vicenza.

13. NORMATIVA AMBIENTALE DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO

- 13.1. Il Fornitore garantisce che la Fornitura è conforme a tutte le norme e prescrizioni legislative europee e nazionali applicabili riguardanti l'ambientale, la sicurezza e la prevenzione infortuni ai sensi del D.Lgs 231/2001. Ove applicabile, sui prodotti del Fornitore dovrà essere regolarmente apposto il marchio "CE", singolarmente su ciascuno di essi o complessivamente su ciascun lotto; inoltre essi dovranno essere dotati di manuali di istruzione nella lingua richiesta, se necessario. In caso di non conformità e comunque di inosservanza di quanto sopra, da parte del Fornitore, l'Acquirente è autorizzato a respingere la Fornitura addebitandone ad esso tutti gli eventuali oneri, sia diretti che indiretti.

14. PERSONALE DEL FORNITORE

- 14.1. Il Fornitore deve effettuare la Fornitura con personale idoneo , di provate capacità ed adeguato , qualitativamente e numericamente , alle necessità connesse agli obblighi derivanti dal contratto/ordine .Il Fornitore deve provvedere affinché il proprio personale rispetti le procedure messe in atto dall'Acquirente per il controllo degli accessi . Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne l'Acquirente in relazione a pretese avanzate da propri dipendenti o da dipendenti dei propri subappaltatori e/o di terzi , da consulenti o da collaboratori che prestino la propria attività , a qualsiasi titolo per l'esecuzione del Contratto/ordine , intervenendo anche nei relativi giudizi e chiedendo l'estromissione dell'Acquirente . Il Fornitore deve applicare , nei confronti del personale dipendente , condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi dell'art. 2070 Codice Civile , nonché adempiere regolarmente agli oneri retributivi , previdenziali , assicurativi , assistenziali e di qualsiasi specie , in conformità delle leggi , dei regolamenti e delle norme in vigore .
- 14.2. Il Fornitore è tenuto a provvedere alla tutela del personale dipendente comunque addetto alla Fornitura . A tale fine egli è tenuto , pertanto , ad osservare ed applicare tutte le norme sulla tutela della salute , sicurezza , igiene del lavoro , protezione , assicurazione , ed assistenza dei lavoratori e si assume ogni responsabilità civile e penale al riguardo . Resta comunque inteso che la mancanza da parte dell'Acquirente non esonera in alcun modo il Fornitore dalle relative responsabilità ed obblighi .

Il Fornitore
(timbro e firma)

Il Fornitore dichiara di accettare espressamente , ai sensi degli art. 1341 2° comma e 1342 Codice Civile , le sotto elencate clausole :

ART. 3	PREZZI
ART. 4	TERMINI DI CONSEGNA
ART. 5	CONTROLLI PRESSO FORNITORE
ART. 6	CONSEGNA
ART. 9	FATTURE E PAGAMENTI
ART. 11	DIVIETO DI CESSIONE
ART. 12	FORO COMPETENTE

Il Fornitore
(timbro e firma)